

APPROFONDIMENTO LAVORO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SULL'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA *FRINGE BENEFIT* ANNO 2022



JOB

RIFERIMENTI:

Ag. Entrate circolare n. 35/E del 4 novembre 2022

+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

L'Agenzia delle entrate, con **circolare n. 35/E del 4 novembre 2022**, ha offerto gli attesi chiarimenti in tema di Decreto Aiuti-bis, che, esclusivamente per l'anno d'imposta 2022, ha modificato la disciplina dettata dall'articolo 51, comma 3, Tuir, **includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale** e innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, **da 258,23 a 600 euro**.

Il documento di prassi ha chiarito che:

- i fringe benefit **possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam**;
- il beneficio può riguardare **immobili a uso abitativo posseduti o detenuti**, sulla base di un titolo idoneo, **dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese**. Inoltre, sono comprese nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa;
- è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per **giustificare la somma spesa e la sua inclusione** nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri;



APPROFONDIMENTO LAVORO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SULL'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA *FRINGE BENEFIT* ANNO 2022

- la **giustificazione di spesa** può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12, Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022. Inoltre, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato);
- il **regime di tassazione** in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma **rimane immutato**: pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro;
- l'**innalzamento della soglia dei fringe benefit rappresenta un'agevolazione ulteriore**, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all'articolo 2, D.L. 21/2022. Ne consegue che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell'articolo 51, comma 3, Tuir, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

NOTA BENE!

Si segnala che è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-quater contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti d'imposta e lavoratori, risulta essere **l'incremento, per il periodo d'imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000**, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Lo Studio, in particolare il Team Lavoro, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti.